



COMUNE DI SCANDIANO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Il presente Regolamento:

1. E' stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 nella seduta del 27/09/2023
2. E 'stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 30/10/2023 al 14/11/2023 con Rep. n. 1403.



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari quali organi interni del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dello statuto comunale, dell'articolo 38, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Articolo 2 (Commissioni consiliari)

1. Ai fini del presente regolamento le commissioni consiliari si distinguono in:
 - commissioni consiliari consultive permanenti;
 - commissioni consiliari consultive straordinarie temporanee, con compiti speciali.
2. Le commissioni consiliari consultive straordinarie temporanee, a loro volta, si distinguono in:
 - commissioni consiliari consultive straordinarie temporanee di studio;
 - commissioni consiliari consultive straordinarie temporanee di inchiesta.

CAPO II COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 3 (Costituzione delle commissioni consiliari)

1. La costituzione delle commissioni consiliari consultive permanenti avviene all'inizio di ogni consiliatura, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, su proposta del Presidente del consiglio comunale, sentita la Conferenza dei capigruppo.
La costituzione delle commissioni consiliari consultive straordinarie temporanee può essere deliberata dal Consiglio comunale in qualsiasi momento.
2. Fermo quanto previsto al successivo articolo 9, con la deliberazione di cui al precedente comma dovranno essere stabiliti:
 - a) il numero dei componenti di ciascuna commissione, definito a norma del successivo comma 4;
 - b) l'area amministrativa di competenza.
3. Tutte le commissioni consiliari dovranno essere composte dai soli Consiglieri comunali in carica, salvo quanto previsto in materia di composizione della Commissione per le pari opportunità.
Ogni Consigliere comunale ha diritto di far parte di almeno una commissione.
4. Ogni commissione è costituita:



- a) da un componente espresso da ogni gruppo consiliare composto da meno di quattro Consiglieri;
- b) da due componenti espressi da ogni gruppo consiliare composto da almeno quattro Consiglieri, auspicabilmente nel rispetto della parità di genere.

Resta comunque garantita la presenza nelle commissioni consiliari di tutti i gruppi consiliari presenti nel Consiglio comunale, fatta salva la disciplina speciale dettata dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale con riguardo al Gruppo consiliare misto nel caso in cui tale gruppo sia composto da un solo membro. In detta ipotesi, il Gruppo consiliare misto sarà informato, su richiesta del consigliere interessato, dell'andamento dei lavori delle commissioni consiliari dal Presidente del consiglio comunale

Articolo 4

(Nomina dei componenti delle commissioni consiliari)

1. Entro 10 (dieci) giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di costituzione delle commissioni consiliari di cui al precedente articolo 3, il Presidente del consiglio comunale richiede ai capigruppo consiliari la designazione dei rispettivi commissari.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma sarà nominato il consigliere capogruppo e, eventualmente, il capogruppo vicario, quindi i consiglieri del medesimo gruppo che hanno riportato il maggiore numero di voti, in ordine decrescente.
3. Alla nomina di tutte le commissioni consiliari provvede il Presidente del consiglio comunale entro 5 (cinque) giorni dal termine di cui al precedente comma 1. Con lo stesso atto, da comunicare entro 5 (cinque) giorni a tutti i nominati ed ai capigruppo consiliari, sarà fissata la data della prima adunanza per l'elezione del presidente e di un vicepresidente.

Articolo 5

(Sostituzione dei componenti le commissioni consiliari – delega)

1. Cessano automaticamente dalla carica di componenti delle commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi causa, decadono o cessano dalla carica di Consigliere comunale.
2. Cessano altresì dalla carica di componenti delle commissioni consiliari coloro che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati oppure quando vengono revocati dai rispettivi capigruppo, sentita e formalizzata la maggioranza dei Consiglieri appartenenti ai relativi gruppi consiliari.
3. Alle sostituzioni, anche in caso di dimissioni, provvede sempre il Presidente del consiglio comunale, con proprio apposito atto, osservando la procedura di cui al precedente articolo 4, in quanto compatibile.

A tal fine, il capogruppo del medesimo gruppo di appartenenza del componente cessato dalla carica di commissario dovrà comunicare, senza indugio, al Presidente del consiglio comunale il nominativo del nuovo componente commissario.

Nelle more dell'adozione dell'atto presidenziale di nomina, il capogruppo ha diritto di partecipare, come commissario, alle commissioni consiliari interessate.

4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento ciascun membro della commissione ha facoltà di farsi sostituire da altro consigliere dello stesso gruppo consiliare. La sostituzione, debitamente motivata, dovrà essere comunicata per iscritto dal consigliere commissario delegante al presidente ed al segretario della commissione, prima dell'inizio della seduta.



Articolo 6
(Decadenza dalla carica)

1. Il componente della commissione consiliare decade dalla carica quando, senza giustificato motivo, non interviene a 3 (tre) sedute consecutive della singola commissione. Alla sua sostituzione si procede nei modi indicati nell'articolo 4.

CAPO III
COMPETENZE E POTERI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 7
(Compiti delle commissioni consultive permanenti)

1. Le commissioni consiliari consultive permanenti concorrono con il Consiglio comunale nei compiti di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, avendo riguardo alle seguenti principali aree amministrative ed ai seguenti principali settori di intervento:
 - a) assetto ed uso del territorio, sviluppo economico ed attività produttive, politiche agricole, ambiente e sostenibilità;
 - b) servizi sociali, sanità ed assistenza, politiche giovanili
 - c) politiche educative e scolastiche, attività ed istituzioni culturali, turismo, sport e tempo libero;
 - d) affari generali ed istituzionali, amministrazione e organizzazione dell'ente, controllo e garanzia, come precisato nell'articolo 10;
 - e) pari opportunità, come precisato nell'articolo 8;
 - f) sicurezza e legalità;
 - g) bilancio e finanza;
 - h) Statuto, Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari e istituti di partecipazione popolare.
2. Esse svolgono attività istruttoria nelle materie di loro competenza, formulando, all'esito, un parere non vincolante rispetto:
 - a) alle proposte di deliberazione concernenti gli atti di competenza del Consiglio comunale relativi a bilancio e finanza, regolamenti e convenzioni; atti in materia urbanistica; atti di pianificazione e programmazione; acquisto e vendita di partecipazioni in società, fondazioni e aziende speciali,
 - b) agli atti eventualmente trasmessi dalla Giunta.
3. Per quanto concerne i regolamenti comunali e quelli riguardanti le istituzioni partecipate dal Comune, il parere è espresso dalla commissione consiliare competente per materia.
4. Nelle rispettive aree di competenza le commissioni consiliari possono altresì assumere iniziative e svolgere approfondimenti con riguardo ad ogni altro atto liberamente inviato dal Sindaco, anche per l'esame di affari e tematiche non correlati a proposte di deliberazione, mozioni, raccomandazioni e ordini del giorno.
5. Fermo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, spetta alle commissioni consiliari l'iniziativa di proposte di deliberazioni, mozioni, raccomandazioni e ordini del giorno nelle materie di competenza del Consiglio comunale di cui all'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. Il Consiglio comunale, dietro presentazione di apposita mozione che stabilisca criteri e principi direttivi, può decidere, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, di deferire alle



competenti commissioni la formulazione di una proposta di deliberazione, riservandosi l'approvazione finale della stessa.

7. I componenti delle commissioni hanno la facoltà di farsi assistere in qualsiasi momento da esperti di loro fiducia, con oneri a loro esclusivo carico, previa comunicazione al presidente della commissione. Gli esperti non hanno diritto di intervento e di voto.

Articolo 8

(Commissione per le pari opportunità)

1. Al fine di assicurare pari opportunità tra uomini e donne e promuovere azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nonché per favorire una organizzazione della vita urbana che meglio risponda alle esigenze dei cittadini e delle famiglie, è istituita la Commissione per le pari opportunità, come previsto dall'art. 8-*bis* dello Statuto comunale.
2. La Commissione è nominata dal Consiglio comunale ed è composta dalle elette del Consiglio comunale designate da ciascun gruppo consiliare, da una rappresentante esterna designata dai gruppi consiliari che non hanno elette in Consiglio comunale e da una rappresentante delle dipendenti comunali, da esse designata, sotto la supervisione del Presidente del Consiglio comunale, nel rispetto dei principi di democraticità e trasparenza.
Alla componente designata dalle dipendenti comunali spetta un solo voto.
Le funzioni della commissaria rappresentante esterna e della commissaria designata dalle dipendenti comunali non sono delegabili.
3. La Commissione, nell'espletamento dei propri compiti, può attivare forme di consultazione con le esponenti dei centri e delle associazioni femminili presenti nel territorio ed avvalersi del contributo di esperti, secondo la procedura prevista dall'articolo 7.
4. La Commissione elegge al proprio interno la presidente e la vicepresidente tra le Consigliere comunali.
5. La Commissione dura in carica per l'intera consiliatura.
6. Annualmente redige una relazione conclusiva sulle attività svolte; sono ammesse in qualunque tempo relazioni specifiche su argomenti di particolare interesse.
La relazione conclusiva e le eventuali relazioni specifiche dovranno essere trasmesse senza ritardo al Presidente del consiglio comunale affinché vengano iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile. Sulle varie relazioni la discussione e la votazione avvengono con le modalità previste per gli atti deliberativi. In caso di mancata unanimità, la Commissione potrà inviare al Consiglio comunale una relazione di maggioranza ed una di minoranza.

Articolo 9

(Compiti delle commissioni consiliari consuntive straordinarie temporanee di studio e di inchiesta)

1. Per lo studio di problemi straordinari molto complessi o per compiti speciali, su proposta del Presidente del consiglio comunale, del Sindaco o della Giunta o su istanza sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati, arrotondati all'unità inferiore, il Consiglio comunale può costituire, con apposito atto, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni consiliari consultive straordinarie temporanee di studio ovvero di inchiesta.
L'istanza di istituzione, in conformità a quanto disposto nel Regolamento per il funzionamento del



- Consiglio comunale, dovrà essere inserita a cura del Presidente del consiglio comunale all'ordine del giorno della prima seduta utile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal deposito della stessa.
2. In relazione alla complessità dei problemi, tali commissioni potranno essere assistite da funzionari comunali e da esperti esterni.
 3. Con la deliberazione di costituzione della commissione consultiva straordinaria temporanea di studio ovvero di inchiesta dovranno essere eventualmente designati i funzionari comunali e gli esperti esterni. La stessa deliberazione dovrà indicare lo scopo dell'attività della commissione e il termine entro cui dovranno essere rassegnati gli atti al Consiglio comunale. Le modalità di costituzione delle commissioni consultive straordinarie temporanee di studio ovvero di inchiesta sono regolate, in quanto compatibili, dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento.
 4. Gli incarichi ad esperti esterni dovranno essere conferiti con apposita convenzione, approvata dalla Giunta comunale, dalla quale dovranno risultare:
 - a) la durata del rapporto che non potrà superare quello previsto per la rassegna degli atti di cui al precedente comma 3;
 - b) i criteri per la determinazione del compenso e l'ammontare presunto dello stesso;
 - c) la natura privatistica del rapporto.
 5. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato *curriculum* professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.

Articolo 10

(Commissione esercitante le funzioni di controllo e garanzia)

1. All'inizio di ogni consiliatura viene istituita la Commissione consiliare esercitante le funzioni di controllo e garanzia, la quale costituisce ad ogni effetto commissione consiliare consultiva permanente. Tali funzioni possono essere anche demandate ad una commissione consiliare consultiva permanente, privilegiandosi l'attribuzione alla commissione consiliare competente in materia di affari generali e istituzionali.
2. È compito della Commissione:
 - controllare la corrispondenza dell'azione amministrativa allo Statuto ed ai regolamenti oltre che agli indirizzi approvati dal Consiglio comunale;
 - vigilare sul rispetto delle procedure previste nelle norme statutarie e regolamentari in materia di prerogative consiliari ed istituti di partecipazione;
 - controllare la rispondenza dell'attività delle aziende e degli enti titolari della gestione di servizi pubblici locali, delle società, fondazioni e istituzioni collegate o partecipate dal Comune agli indirizzi emanati dal Consiglio.Sono esclusi dai poteri della Commissione i controlli amministrativo-contabili e quelli riguardanti la legittimità degli atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta. È altresì escluso ogni tipo di influenza sugli atti degli organi gestionali, durante l'*iter* di formazione degli stessi
3. La Commissione opera sia autonomamente che a seguito della ricezione di specifiche richieste di controllo e di garanzia.

Le richieste di controllo devono indicare specificamente quali profili dell'attività della Giunta e/o degli organismi previsti dagli articoli 38 – 39 - 40 dello Statuto siano da approfondire. Le richieste di garanzia devono indicare a quali competenze consiliari si fa riferimento, tra quelle relative a



scadenze di organismi previsti dallo Statuto, accesso agli atti e tutela della riservatezza, decadenza dei Consiglieri, nomine di competenza del Consiglio, indennità dei Consiglieri, utilizzo delle strutture e delle risorse comunali per l'attività dei gruppi consiliari, valutazione sul funzionamento degli istituti di partecipazione, regolarità di interrogazioni e mancata risposta alle stesse ed ogni altra fattispecie riguardanti le prerogative istituzionali dei Consiglieri.

Le iniziative di controllo e garanzia possono provenire, oltre che dal presidente della Commissione, da un terzo dei componenti della Commissione medesima, dal Presidente del Consiglio comunale o da un gruppo consiliare.

4. Per pronunciare l'inammissibilità di una richiesta di controllo e garanzia è, in ogni caso, necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei Consiglieri commissari assegnati alla Commissione.
5. Per favorire l'attività della Commissione, alla stessa sono trasmesse, dai competenti uffici, le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale e le relazioni dei revisori dei conti nonché ogni altro atto e documento la cui trasmissione alla Commissione sia imposta dallo Statuto, dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale ovvero dal presente regolamento.
6. Il presidente della Commissione programma i lavori e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, individua le attività di competenza e, sentita la Commissione, decide quali approfondimenti effettuare e se trattare congiuntamente più richieste, ritenute ammissibili, aventi contenuto affine. Conclusa la trattazione, la Commissione approva una relazione. Sono ammesse relazioni di minoranza, le quali, assieme a quella predisposta dalla maggioranza, sono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale per la discussione in aula secondo le modalità indicate nel successivo comma 7.
7. Annualmente la Commissione approva una relazione sull'attività svolta, che viene inviata al Presidente del Consiglio comunale per la successiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono ammesse relazioni di minoranza. Sulle varie relazioni la discussione e la votazione avvengono con le modalità previste per gli atti deliberativi. È ammessa la presentazione di emendamenti e di testi alternativi.
8. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico – amministrativo, può, con apposita delibera, affidare alla Commissione esercitante le funzioni di controllo e garanzia compiti specifici di inchiesta ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e del precedente articolo 9.
9. All'attività della Commissione esercitante le funzioni di controllo e garanzia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo precedente.

Articolo 11

(Conferenza dei presidenti delle commissioni. Riunioni congiunte)

1. Per il coordinamento generale e l'aggiornamento dei lavori di tutte le commissioni consiliari consultive permanenti e, ove istituite, delle commissioni consiliari consultive straordinarie temporanee, il Presidente del consiglio comunale, anche su invito motivato del Sindaco, può promuovere conferenze periodiche dei presidenti delle singole commissioni. Tali conferenze saranno presiedute dal Presidente del consiglio comunale. Alle conferenze dei presidenti delle commissioni possono partecipare, quali uditori, i capigruppo consiliari ed un rappresentante della Giunta.
2. Alla Conferenza dei presidenti delle commissioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le riunioni della Conferenza dei capigruppo.
3. Sulle questioni di competenza tra le commissioni, sollevate da un presidente di commissione o da almeno tre consiglieri comunali commissari, decide la Conferenza dei presidenti delle commissioni che dovrà essere convocata senza indugio.
4. Per l'esame di problemi riguardanti materie e settori di competenza affine o concorrente a due o più commissioni, il Presidente del consiglio comunale, di sua iniziativa o su proposta motivata del



Sindaco o della Conferenza dei capigruppo, sentiti i rispettivi presidenti, ha facoltà di indire riunioni congiunte di più commissioni.

5. Le riunioni congiunte di cui al precedente comma sono presiedute da un Consiglio di presidenza formato da tutti i presidenti e diretto dal presidente della commissione costituita per prima.

Articolo 12 (Audizioni)

1. Tutte le commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione:

- dei Consiglieri comunali;
- del Sindaco e degli Assessori;
- del Segretario generale e dei dipendenti comunali;
- dei rappresentanti del Comune in altri organismi;
- dei Revisore dei conti.

Tutti i predetti soggetti, ove convocati in audizione, non possono rifiutarsi di presenziare.

2. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio comunale della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
3. Alle richieste delle commissioni consiliari, quali esse siano, non può essere opposto segreto d'ufficio o motivo alcuno di riserbo, salvi i casi previsti dalla legge.

CAPO IV PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 13

(Presidenza delle commissioni consiliari. Competenze del presidente)

1. Le commissioni consiliari provvedono, nella prima adunanza, alla elezione, tra i consiglieri commissari, di un presidente e di un vicepresidente che costituiscono l'Ufficio di presidenza.
2. Per le commissioni consultive straordinarie temporanee di inchiesta e per la Commissione esercitante le funzioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ad un consigliere commissario appartenente ai gruppi consiliari di minoranza, da tali componenti direttamente designato.
3. Il Sindaco, gli Assessori e, fermo quando disposto al precedente articolo 11, il Presidente del consiglio comunale non possono presiedere, nemmeno in via suppletiva, alcuna commissione consiliare.
4. Alla elezione del presidente e del vicepresidente si procede con voto palese, con due distinte votazioni, a maggioranza dei voti, calcolata secondo quanto previsto all'articolo 17.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente, competenze, funzioni e poteri a questi attribuiti dal presente regolamento sono esercitati dal vicepresidente.
In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente, le funzioni del presidente sono esercitate dal consigliere commissario che ha conseguito il maggior numero di preferenze personali nelle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale. In caso di parità di preferenze presiede il consigliere comunale membro anagraficamente più anziano.
6. Sino all'elezione dell'Ufficio di presidenza la prima adunanza è presieduta dal Consigliere comunale,



membro della commissione, che ha riportato il maggior numero di preferenze personali nelle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale. In caso di parità di preferenze presiede il Consigliere comunale membro anagraficamente più anziano.

7. Il presidente ha il compito di:

- a) convocare la commissione e presiederla;
- b) predisporre l'ordine del giorno;
- c) coordinare i lavori della commissione;
- d) far pervenire ai componenti la documentazione necessaria per la discussione e l'approfondimento degli argomenti all'ordine del giorno contestualmente alla convocazione;
- e) trasmettere annualmente alla Presidenza del consiglio comunale il dettaglio delle presenze e delle assenze, giustificate e non;
- f) mantenere i rapporti con gli altri organi del Comune.

Articolo 14

(Segretario delle commissioni consiliari)

1. Le funzioni di segretario della commissione consiliare sono svolte da uno o più dipendenti comunali designati dal Segretario generale, sentiti i dirigenti interessati per materia ai fini delle opportune valutazioni in termini di sostenibilità organizzativa. La designazione è disposta entro 10 (dieci) giorni dalla data di adozione della delibera di istituzione della relativa commissione consiliare.
2. Il segretario della commissione consiliare ha il compito:
 - a) di coadiuvare l'Ufficio di presidenza della commissione, assicurando, tra le altre, l'ordinata organizzazione amministrativa della commissione al fine di concorrere all'efficiente assolvimento dei suoi compiti istituzionali ;
 - b) di partecipare ai lavori della commissione e di redigere i verbali delle sedute, trasmettendone copia agli aventi diritto.

CAPO V

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Articolo 15

(Convocazione delle commissioni)

1. Le commissioni consiliari possono essere convocate:
 - a) per iniziativa del presidente della commissione;
 - b) a richiesta motivata di almeno tre suoi componenti;
 - c) a richiesta motivata del Presidente del consiglio comunale;
 - d) a richiesta motivata del Sindaco.
2. Le richieste di cui alle lettere b), c), e d) del precedente comma 1 devono recare puntuale indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione deve avere luogo entro giorni 15 (quindici) dall'acquisizione a protocollo della relativa richiesta .
3. Le commissioni consiliari si riuniscono nell'apposita aula del palazzo municipale, denominata "delle due colonne", con accesso da Corso Antonio Vallisneri n. 6, ovvero in altra idonea aula della residenza municipale.



4. Le commissioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare sopralluoghi o comunque essere convocate fuori sede per lo svolgimento di consultazioni e di indagini conoscitive, informandone preventivamente il Presidente del consiglio comunale.
5. Le commissioni possono essere convocate in qualsiasi tempo, ma non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali è riunito il Consiglio comunale, la Giunta, altre commissioni o la Conferenza dei capigruppo. Il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco e i presidenti di commissioni consiliari si comunicano reciprocamente il calendario delle riunioni.
6. L'avviso di convocazione delle commissioni deve indicare:
 - a) il luogo e l'ora della convocazione e le modalità di svolgimento della seduta;
 - b) l'elenco degli argomenti da trattare;
 - c) il luogo di deposito per la visione delle singole pratiche, ove non siano contestualmente trasmesse.
7. La consegna dell'avviso di convocazione deve avvenire almeno 2 (due) giorni interi, liberi e feriali antecedenti a quello fissato per lo svolgimento dell'adunanza, nei modi e con le forme previste nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in ordine alla consegna dell'avviso di convocazione per le sedute del Consiglio comunale.

In caso di motivata urgenza, gli avvisi devono essere fatti pervenire agli aventi diritto almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora fissata per la seduta.

L'avviso di convocazione viene altresì trasmesso al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco, agli Assessori competenti e a tutti i Consiglieri comunali. L'avviso di convocazione viene pubblicato, senza indugio, all'Albo pretorio.

Articolo 16

(Pubblicità delle sedute - sedute segrete)

1. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche.
2. Le commissioni consiliari si riuniscono in seduta segreta su determinazione del presidente, sentiti i commissari quando vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali o delle capacità professionali di persone.

Gli argomenti in seduta pubblica vengono trattati con precedenza rispetto agli argomenti da trattare in seduta segreta.
3. Al presidente spettano in poteri e le competenze previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in ordine alla disciplina delle adunanze.
4. Alle sedute pubbliche delle commissioni consiliari si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in materia di persone ammesse nella sala dell'adunanza e comportamento del pubblico presente.

Articolo 17

(Validità delle sedute – Votazione - Partecipazione volontaria dei componenti della Giunta)

1. Le riunioni delle commissioni sono validamente costituite quando è presente almeno la metà dei componenti, con rappresentanza di maggioranza e minoranza.
2. Il criterio di proporzionalità tra i componenti della commissione e la consistenza dei gruppi consiliari viene applicato attribuendo a ciascun commissario:
 - a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 3, un numero di voti pari a quello di cui



dispone il gruppo consiliare che l'ha designato;

- b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3, un numero di voti pari alla metà di quello di cui dispone il gruppo consiliare che l'ha designato; nel caso in cui tale numero non sia intero, il consigliere commissario designato per primo avrà un voto in più rispetto a quello designato per secondo.

Nel caso in cui sia assente uno dei commissari, il consigliere commissario presente, appartenente al medesimo gruppo consiliare, disporrà anche dei voti del collega assente.

- 3. Le decisioni delle Commissioni sono valide allorché ottengono il voto favorevole di un numero di Commissari che rappresenti la maggioranza dei voti rappresentati in Consiglio comunale.
- 4. Il Sindaco, e gli Assessori comunali, questi ultimi avendo riguardo alle rispettive aree di competenza, e i Consiglieri comunali non membri della commissione possono sempre partecipare alle adunanze delle commissioni consiliari senza, tuttavia, diritto di voto.

Essi possono formulare richiesta di intervento al presidente che, sentiti i membri della commissione consiliare ed esaurita inequivocabilmente la successione gli interventi dei membri della commissione stessa, fissa i tempi del loro eventuale intervento, dovendosi comunque rispettare il seguente ordine: Sindaco e Assessori comunali, Consiglieri comunali non membri.

Articolo 18

(Verbali delle commissioni)

- 1. Il processo verbale delle adunanze delle commissioni è steso, seduta stante, in forma sintetica, a cura del segretario della commissione o di chi legalmente lo sostituisce. Il verbale è perfezionato con la sottoscrizione da parte del presidente e del segretario.
- 2. Il verbale si inizia al momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e si chiude con la dichiarazione di scioglimento dell'adunanza da parte del presidente.
- 3. Oltre all'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, se trattasi di seduta pubblica o segreta, il verbale deve contenere i nominativi dei commissari presenti e degli assenti, il nominativo dei soggetti che presenziano, anche se non muniti di diritto di voto, il testo di ciascuna proposta messa in votazione, l'indicazione dei nominativi di coloro che di volta in volta hanno votato favorevolmente o in modo contrario ad ogni proposta oltre che i nominativi degli astenuti. Il verbale reca altresì l'indicazione delle modalità per ascoltare e, se del caso, anche visionare gli interventi registrati ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo.
- 4. Fermo quanto previsto nel successivo comma 5 del presente articolo e fatta eccezione per le ipotesi di convocazione contemplate all'articolo 15, comma 4, gli interventi vengono esclusivamente registrati in formato audio ovvero audio-video e vengono conservati presso i server preposti o l'archivio dell'Amministrazione comunale. Essi costituiscono parte integrante del processo verbale della seduta.
- 5. Ciascun commissario può tuttavia avvalersi del diritto di far inserire a verbale i motivi del proprio voto; in questo caso, egli ha la facoltà di dettare l'intervento o di depositarne una formulazione scritta seduta stante, chiedendone al segretario l'immediata inserzione integrale nel processo verbale.
- 6. Non possono in ogni caso inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati dalla commissione, salvo che non venga espressamente richiesto da un consigliere commissario.
- 7. Copia di tutti i verbali delle commissioni consiliari dovrà essere inserita in tempo utile nel fascicolo



- del relativo atto consiliare, se esistente.
8. Ove resi, tutti i pareri formulati dalle commissioni consiliari devono essere richiamati nelle relative proposte di deliberazione consiliari.
 9. Copia di tutti i verbali delle commissioni consiliari dovrà essere contestualmente inviata, senza indugio, ai componenti la commissione e, per conoscenza:
 - al Presidente del consiglio comunale;
 - a tutti i consiglieri comunali
 - al Sindaco ed agli assessori competenti;
 - al Segretario generale.
 10. Ciascun commissario, nella prima occasione utile, avrà facoltà di richiedere rettifiche ed integrazioni al verbale.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

(Rinvio al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale - Leggi ed atti regolamentari)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento troverà applicazione il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
2. Saranno altresì osservati, nell'ordine:
 - a) le leggi ed i regolamenti sovraordinati vigenti in materia;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) in quanto applicabili, i regolamenti comunali speciali.

Articolo 20

(Pubblicità del regolamento)

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario, sarà inviata:
 - a tutti i consiglieri comunali;
 - ai segretari delle commissioni consiliari;
 - al Sindaco e agli Assessori comunali;
 - a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali;
 - ai revisori dei conti;
 - ad ogni altro soggetto interessato.
3. L'invio di cui al precedente comma; dovrà essere ripetuto ad ogni rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 21

(Entrata in vigore)



1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio, nei termini previsti dalla legge.

